

(N. 1074)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1980

#### Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

ONORREVOLI SENATORI. — L'organico dei segretari comunali e provinciali comprende 6.570 posti dei quali 3.011 della classe 4<sup>a</sup> (comuni fino a 3.000 abitanti), 2.514 della classe 3<sup>a</sup> (comuni da 3.001 a 10.000 abitanti), 835 della classe 2<sup>a</sup> (comuni da 10.001 a 65.000 abitanti), 181 della classe 1/B (comuni e province da 65.001 a 250.000 abitanti) e 29 della classe 1/A (comuni e province oltre 250.000 abitanti).

Ad essi sono rispettivamente assegnati segretari della qualifica iniziale e segretari capi, segretari capi, segretari generali di 2<sup>a</sup> classe, segretari generali di classe 1/B e segretari generali di classe 1/A.

Alla carriera si accede, secondo il vigente ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749) mediante concorso per titoli ed esami bandito a gen-

naio di ogni anno per i posti della qualifica iniziale vacanti al 31 dicembre precedente, ai quali possono aggiungersi quelli resisi vacanti entro il 30 giugno successivo.

Dalle sedi di classe 4<sup>a</sup> si transita a quelle di classe 3<sup>a</sup> a mezzo di concorsi indetti in sede provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno. Concorsi per titoli ed esami vengono espletati ogni due anni per il passaggio alle sedi di classe 2<sup>a</sup> ed, infine, le segreterie comunali e provinciali delle classi 1/B e 1/A vengono coperte, man mano che si fanno libere, a mezzo di concorsi singoli da bandire entro tre mesi dalla vacanza e da espletarsi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Svariati fattori hanno impedito, da diversi anni a questa parte, di riequilibrare in tempi relativamente brevi, attraverso l'indicato

sistema di reclutamento e di avanzamento, il deflusso dai ruoli, talchè per colmare i vuoti e corrispondere alle giustificate pressioni delle amministrazioni interessate si è dovuto far ricorso, in misura sempre più massiccia, al conferimento di incarichi a giovani laureati in giurisprudenza o discipline equipollenti, a norma degli articoli 193 e 194 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, prevede, all'articolo 31, il conferimento di un terzo dei posti della qualifica iniziale che si sarebbero resi vacanti nel primo triennio mediante concorso per titoli riservato ai segretari non di ruolo con almeno due anni di ininterrotta anzianità all'entrata in vigore del decreto, ma lo strumento risultò inadeguato perchè con esso si poterono sistemare dal 1973 al 1974 soltanto 80 incaricati.

Nel frattempo, infatti, sia a causa delle numerose posizioni di comando di segretari presso le Regioni con conseguente impossibilità di mettere a concorso i relativi posti, sia per effetto del crescente ritmo con cui gli ex combattenti ed assimilati si avvalevano delle note disposizioni sull'esodo (legge n. 336 del 1970), le fila dei fuori ruolo si erano venute ingrossando fino a sfiorare il migliaio di elementi, nella stragrande maggioranza sprovvisti di ininterrotta anzianità biennale.

Alle aspettative di tanti giovani che nella maggioranza avevano maturato un prolungato periodo di servizio col pieno gradimento delle amministrazioni interessate, servizio nel quale avevano messo a frutto la preparazione acquisita nei corsi istituiti annualmente dal Ministero e che rappresentavano quindi nell'insieme un patrimonio di cultura e di specializzazione di grande utilità per le comunità locali, il legislatore corrispose con legge 11 novembre 1975, n. 587.

Il provvedimento, all'articolo 1, prevedeva l'indizione di un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale riservato agli incaricati delle funzioni in possesso di determinati requisiti fra cui almeno sei mesi di anzianità anche discontinua.

Il concorso è stato bandito a febbraio 1976 e a conclusione di esso sono stati assunti in ruolo, nel luglio 1977, 793 incaricati.

Da allora però si è via via formato un altro folto gruppo di fuori ruolo che, al 31 dicembre 1979, ha raggiunto le 560 unità.

La causa del fenomeno è da ricercarsi nel fatto che i sensibili vuoti provocati dall'esodo degli ex combattenti ed assimilati (dal 1975 al 1980 ben 840 elementi hanno fruito dell'anticipato collocamento a riposo) non hanno trovato adeguato compenso nelle nuove assunzioni. Infatti, da un lato, sia nel concorso del 1977 che in quello del 1978, non sono state assegnate 200 sedi vacanti e si sono successivamente fatti vacanti per rinunce 100 posti nel primo concorso e 60 nel secondo e, dall'altro, i tempi di esodo e di espletamento dei concorsi sono risultati per ragioni tecniche sfalsati. Inoltre il protrarsi delle deficienze d'organico anche per tempi non lunghi ha reso egualmente necessario il ricorso ad assunzioni di fuori ruolo in misura man mano più consistente, specie per corrispondere alle pressioni delle amministrazioni intese ad ottenere che il delicato e sempre più impegnativo servizio fosse espletato a tempo pieno anzichè con il sistema a scavalco.

Appare quindi pienamente giustificato, anche per equità ed in coerenza con la legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla disoccupazione giovanile, predisporre un idoneo strumento legislativo che permetta a coloro che hanno già maturato un congruo periodo di servizio e quindi di proficua esperienza di uscire dall'attuale situazione di precariato accedendo definitivamente ai ruoli dei segretari comunali.

L'unito disegno di legge vuole rispondere a tale esigenza.

Con esso viene confermata, salvo le varianti delle quali si dirà, la normativa di cui alla menzionata legge n. 587 del 1975.

In particolare si prevede:

— emanazione da parte del Ministero dell'interno di un bando di concorso per titoli e colloquio per l'ingresso nella carriera di segretario comunale riservato agli incaricati delle funzioni in servizio al 30 giugno 1980

i quali abbiano maturato in tale posizione sei mesi di anzianità negli ultimi due anni e siano in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissibilità prescritti in via ordinaria;

— colloquio sulle materie più significative dal punto di vista professionale fra quelle previste per il normale concorso per la qualifica iniziale;

— utilizzazione della graduatoria per l'assegnazione di tutti i posti vacanti al 30 giugno 1980 e della metà di quelli che si renderanno vacanti successivamente. Nella precedente legge la riserva era limitata alla metà dei posti vacanti all'entrata in vigore della norma. Con la nuova formulazione cresce la disponibilità dei posti, il che consentirà un più rapido assorbimento dei fuori ruolo;

— somma degli idonei a intervalli trimestrali dalla data di approvazione della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa.

Non si è ritenuto di confermare la disposizione riflettente l'esenzione dal limite di

età essendo già abbastanza favorevole quello di 45 anni previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972 per gli incaricati con due anni di anzianità alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Così pure è sembrato opportuno non riproporre la deroga al possesso della laurea in giurisprudenza e discipline affini che nella precedente legge era stata introdotta in via del tutto eccezionale in considerazione di alcuni casi di incaricati assunti in servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 604 del 1962 quando non era richiesto il diploma di laurea.

Assorbiti gli effetti dell'eccezionale depauperamento dei ruoli derivato dalle circostanze sopra descritte, la situazione dovrebbe in breve tempo normalizzarsi per cui in avvenire il problema che il disegno di legge in esame tende a risolvere non dovrebbe più ripresentarsi.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno bandirà un concorso per titoli e colloquio per la nomina alla qualifica iniziale di segretario comunale.

Il concorso è riservato a coloro che, alla data del 30 giugno 1980, si trovano in servizio non di ruolo con incarico di segretario comunale reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo di servizio anche non continuativo di almeno sei mesi negli ultimi due anni.

È richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Il colloquio verte sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3 della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Agli idonei del concorso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa i posti vacanti al 30 giugno 1980 nonché la metà di quelli resisi vacanti successivamente.

Le nomine sono disposte ogni trimestre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, detratti i posti vacanti da attribuire con i concorsi, per titoli ed esami, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Si osservano, in quanto applicabili, e non derogati dalla presente legge, gli articoli 1, 2 e 31, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.